



## AVVISO ALLA CLIENTELA

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani”* pubblicata in G.U. n. 5 del 07 gennaio 2023.

Si informa la gentile Clientela che con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022 è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di ulteriori 12 mesi (fino al 29.12.2023) lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2021 nella Regione Sicilia.

### **DIRITTO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI**

Ai sensi dell'art. 8 (*“Sospensione dei mutui”*), comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2022, n. 853 si informa la gentile Clientela che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (29.12.2023), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.



## **MODALITÀ DI SOSPENSIONE E TEMPI DI RIMBORSO**

La sospensione può essere chiesta una sola volta entro il predetto termine e permane fino alla all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (29.12.2023). Una volta venuta meno la sospensione, il cliente continua con il rimborso del debito residuo in conformità a quanto previsto dal piano di ammortamento che la banca provvede a consegnare al cliente.

## **COSTI DEI PAGAMENTI SOSPESI**

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria a carico del cliente ed avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi avviene in base a quanto previsto dall'Accordo del 18.12.2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

Distinti saluti

**Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA**  
Il Direttore Generale  
Dott. Zenone Giacomuzzi

